

Excursus storico sugli usi civici nel Trentino

Nozioni generali

Premetto che tra gli studiosi non vi è completa convergenza di idee nè sulla natura nè sull'origine degli usi civici.

Perfino la *definizione* dell'istituto è diversa nei singoli trattati. A me pare accettabile quella oggettiva del d'Amelio: «Sono quei diritti di godimento che tutti gli abitanti di un Comune o di una frazione hanno sopra determinate terre appartenenti al Comune, alla frazione o a privati».

Generalmente si dice che gli usi civici siano «jura in re aliena», diritti su cose altrui, ma ciò non basta a definirli nè a precisarne la categoria.

Il *contenuto* non è sempre uguale ed anche la terminologia (ademprivi, vagantivo, cussorgia, ecc.) varia da zona a zona, legata alla diversità dei contenuti del diritto. In genere consistono nel diritto di pascolo e di legnatico (ascua ed pasqua) ma vi sono anche i diritti di abbeverare il bestiame, di cavare sabbia e sassi, di caccia e di pesca, di seminare ed altri, tutti singolarmente da specificare come risalenti ad antiche consuetudini o concessioni o diritti riconosciuti che possono essere esercitati da parte di una collettività sopra determinati beni.

La legge sugli usi civici (la definizione risale alle istruzioni di Re Gioacchino di Napoli del 1810) li distingue in *diritti essenziali* (quelli necessari ai bisogni della vita, quali il pascolare e l'abbeverare il bestiame, il raccogliere legna e legname per uso personale, il seminare verso corrisposta al proprietario) e *diritti utili* (concessi a scopo prevalentemente economico eccedente il fabbisogno familiare).

In Trentino sono ormai rimasti vivi quasi ovunque i soli diritti di pascolo, di legna da fuoco e di legname da costruzione, limitato al fabbisogno per la manutenzione della casa di abitazione e del maso agricolo.

Gli altri diritti si sono un po' persi o confusi con le consuetudini tollerate a favore di tutti o sono stati sottesi o reluiti, tranne qualche particolare diritto esistente in certe zone che non può essere considerato un diritto reale ma va ascritto alla categoria degli usi civici (ad es. il diritto di passo lungo le rive di alcuni laghi a favore dei pescatori di una certa frazione).

Nel diritto di uso civico sono comunque sempre presenti due elementi, *soggettivo ed oggettivo*, che attengono il primo ad una collettività ed il secondo ad un bene particolare.

Vi è connesso il carattere della *demanialità* che ne implica l'applicazione dell'art. 823 C.C. per il quale i beni demaniali sono inalienabili, non usucapibili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non che nell'ambito delle leggi che li riguardano.

In Trentino la situazione presenta qualche aspetto particolare, legato a recente appartenenza della Provincia alla sfera giuridica austroungarica.

È noto che nell'ordinamento giuridico austro ungarico era sconosciuto il concetto di usi civici, che venivano considerati come *servitù prediali* regolate dalle usuali norme civilistiche.

Poiché l'esistenza di ogni servitù presuppone l'esistenza di un fondo dominante e di uno servente, si ricorse ad una fin-

zione giuridica, gravando di una servitù di pascolo e di legnatico i beni comunali a favore dei beni privati e degli edifici rurali.

La conseguenza è che spesso negli atti degli archivi comunali i diritti sono elencati come *servitù*.

Tuttavia, precedenti norme legislative avevano imposto la separazione dei beni comunali destinati all'uso esclusivo dei cittadini e avevano precisato che nessuno può ricavare da essi «un utile maggiore di quello necessario per sopperire ai bisogni della sua casa e dei suoi beni stabili, in quanto in speciali titoli di diritto non fondino una eccezione». «Quello che sopravanza sarà impiegato nell'interesse del Comune, versando il ricavato alla cassa comunale» (Reg. Com. 9 gennaio 1866 e succ. mod.).

Non c'è comunque alcun dubbio, e numerose pronunce giurisprudenziali lo presuppongono costantemente, che il regime dei beni di uso civico, anche in Trentino, abbia il carattere della demanialità che è esplicitamente dichiarato nell'ordinamento italiano.

Comunque anche la legge 11 gennaio 1923, n. 9, che estese alle Province annesse la legge comunale vigente in Italia, mantenne in vigore i diritti e le consuetudini che disciplinavano in modo particolare il godimento dei beni comunali.

Origine degli usi civici

Sull'origine degli usi civici si riscontrano alcune divergenti teorie. È indubbiamente importante chiarire tale problema perché da esso discendono gravi conseguenze interpretative e applicative alla legge. Aggiungiamo anche che non esiste una teoria generale sull'origine degli usi civici perché nelle varie zone vi sono diverse origini, spesso sovrapponendosi varie componenti nella successione storica.

Una prima teoria sostiene che l'origine degli usi civici sia frutto del sistema politico del *periodo feudale*.

I feudi si sono sviluppati gradatamente in Italia nei secoli VIII - IX e X. Era allora consuetudine dei sovrani, particolarmente dei Longobardi, di concedere ai loro sudditi particolarmente fedeli, delle elargizioni che avevano il carattere del beneficio,

col requisito della revocabilità e senza trasferimento della nuda proprietà. Con Carlo Magno i benefici divennero ereditari tanto che verso il 1000 al termine beneficio si sostituì quello di feudo.

È noto che i feudatari a loro volta concedettero benefici minori a certi sudditi o categorie di sudditi che in contropartita si obbligarono a determinate prestazioni. Il territorio si divise così in tre parti, una (*demanio regio*) che è attribuita al Sovrano il quale la utilizza in proprio o la concede a monasteri o alle popolazioni verso un canone; una seconda parte (*demanio feudale*) goduta da feudatari (baroni, nel sud) che la usarono liberamente salvo lasciarne un limitato uso agli abitanti del luogo; ed una terza parte (chiamata *demanio comunale*) goduta promiscuamente dagli abitanti, sulla quale esercitavano il diritto di pascolo.

L'uso civico deriverebbe dal demanio feudale, mentre le associazioni si riferirebbero al demanio comunale.

Questa teoria è certo valida in genere per l'Italia meridionale ove vige il broccardo «ubi feuda ibi demania» ed ha maggior valore il principio della concessione dell'uso civico alle popolazioni «ne inermes vitam ducerent».

Una seconda teoria ascrive la nascita degli usi civici agli istituti dell'antico *diritto germanico*.

È noto infatti che il diritto romano è improntato all'individualismo, mentre quello germanico fa prevalere i rapporti della socialità su quelli inerenti alla persona singola. Il diritto germanico ha infatti conservato il vincolo della primitiva collettività ordale sia nel diritto familiare che nei rapporti giuridici veri e propri. Non dimentichiamo inoltre che all'origine i popoli germanici erano nomadi e quindi legati al principio del possesso collettivo e non a quello della comproprietà immobiliare.

Non è ancora spenta la diatriba circa l'influenza delle dominazioni barbariche e segnatamente di quella longobarda che durò oltre due secoli, sugli istituti e sul modo di vita esistente nelle zone di influsso romano, ove si radicò.

I più recenti studi hanno dimostrato che la dominazione longobarda non ebbe il carattere eversivo che le si attribuiva fino

a qualche decennio fa. È vero che l'influsso longobardo fu vivissimo e generò radicali innovazioni: ma l'ordinamento della proprietà e dei diritti non venne totalmente travolto. La tesi secondo la quale i Longobardi avrebbero imposto ovunque la proprietà collettiva delle terre e ridotto le popolazioni alla condizione di servi della gleba ha ceduto il passo ad altra più ottimistica che tende a sfatare il concetto romantico dei barbari quali esseri assolutamente primitivi e privi di ogni cultura.

È certo che il sovrapporsi delle istituzioni longobarde su quelle romane e locali creò una situazione di fatto e giuridica totalmente nuova.

L'influenza romana aveva consolidato i sistemi di proprietà individuale di ispirazione latina. Presso di essi infatti la proprietà collettiva era limitata all'*ager publicus*, cioè alle vie, piazze e templi e, nelle colonie, ai *compascua pubblica*.

Nelle zone alpine però la situazione era diversa. Infatti la montagna si presta meno ad essere divisa ed induce a conservare i primitivi naturali caratteri di utilizzo collettivo.

Le popolazioni radicate nella scarsa terra di fondovalle o di collina, che non permetteva vita agevole per la scarsità di terre ed il conseguente frazionamento, vedevano nella sovrastante montagna una vasta riserva necessaria ad integrare la propria economia familiare, a ricavarne legna, legname e spazi di pascolo.

*La tendenza a considerare tali aree boschive o pascolive proprietà comune del *pagus* o *vicus*, era naturale: e portò alla formazione di quei domini collettivi che servivano di legame agli incastellati o alle famiglie che gravitavano su uno dei «castra» che si stavano trasformando in centri di vita commerciale e di difesa contro le incursioni dei vicini e delle altre genti.

Si formarono così le proprietà comunali, costituite generalmente da un fondo valle ristretto e frazionato ed un più vasto territorio boschivo e pascolivo che spesso tendeva a travalicare gli spartiacque orografici.

Su tali strutture in evoluzione si sovrapposero i Longobardi che trovarono una si-

tuazione analoga a quella dei loro istituti giuridici.

I Comuni rurali si erano di fatto già formati con la ripartizione alle singole famiglie di quote individuali e con il dominio collettivo su vasti beni alpestri. Ma non solo: accanto ad essi determinati gruppi di famiglie godevano in forma mista, ma esclusiva, «in sortes» di altri vasti appezzamenti di proprietà collettiva. Beni che costituivano le cosiddette vicinie e che nel giro dei secoli ottennero una loro particolare regolamentazione.

Ricordiamo anche che nei secoli dell'alto medioevo alcuni castelli della nostra zona furono di proprietà delle comunità locali. In tali castelli potevano abitare anche uomini liberi dei comuni rurali in virtù di antiche consuetudini o diritti consorziali, connessi agli oneri che sui villici incombevano (fornitura di pietrame, prestazioni d'opera, ecc.). Quando poi i poteri civili passarono a feudatari e successivamente a vescovi, tali privilegi rimasero per ragioni militari ed economiche, tanto che la proprietà dei castelli, con conseguente ampliamento, si trasferì a tali vassalli rimanendo l'autorità e la giurisdizione ai vescovi, anche se talora solo nominalmente e l'incombenza degli oneri sulle popolazioni. In tal senso verso l'anno mille si era in Trentino consolidata la situazione sociale.

È necessario accennare anche alla tesi che pone l'origine degli usi civici negli antichi istituti del *diritto romano*.

Tale tesi fa capo ad alcuni studiosi che sono risaliti alla leggendaria era preistorica nella quale il diritto naturale rendeva libero e collettivo il godimento dei frutti della terra, con la sola prelazione del primo arrivato e del più forte. Su tale realtà si è innestato il primitivo regime collettivistico romano.

L'*ager publicus* era appunto il territorio di tutti in cui ognuno esercitava naturalmente il diritto ad avere i mezzi necessari alla vita. L'incremento della popolazione e l'introduzione dell'agricoltura (esercitata direttamente o a mezzo di schiavi) creò gradualmente la proprietà fondiaria individuale (*heredium*), mentre una parte del suolo veniva riservata alle necessità collettive

costituendo il patrimonio dello Stato. L'ampliamento dell'impero e la creazione di colonie accelerarono tale processo. Va ricordato il sistema di creazione delle colonie romane, che, da una castrum rettangolare, si estendevano al territorio circostante che veniva diviso e assegnato ai coloni, a ciascuno dei quali spettavano 2 *jugeri* (circa 5.000 m²) mentre degli spazi e dei boschi e pascoli venivano riservati alla colonia per mantenere il bestiame pubblico, e per altre necessità. Accanto ad esse vi erano selve e pascoli riservati a tutti i coloni, ma di proprietà della colonia (*compascua publica*), mentre altri boschi e pascoli erano legati al fondo assegnato ad ogni colono (*compascua o comunia*). Dai *compascua publica* avrebbero avuto origine gli usi civici.

Mi sono dilungato nel tratteggiare questi istituti giuridici di diritto romano, longobardo e germanico, perché appunto il Trentino fu prima romano, poi dopo successive brevi occupazioni o passaggi di popoli germanici, fu per due secoli longobardo (568-784) per passare poi, dopo il 1024, alla sfera del popolo germanico, sia pur mediata dal dominio di principi vescovi di Trento.

Non vi è dubbio che i vari istituti giuridici si siano sovrapposti, confusi e modificati anche in Trentino.

Ma ciò che mi preme sottolineare è che l'acquisizione e la gestione dei beni in forma collettiva si è sviluppata in Trentino in forma *endogena*, quale estrinsecazione di un naturale amore alla propria terra e di un profondo senso di autodisciplina e di autogoverno proprio della gente trentina.

Ciò è dimostrato, e contemporaneamente lo spiega, dalla tenacia con cui le comunità agricole lottarono per mantenere, pur tra immense difficoltà i loro diritti collettivi sui fondi rustici, sui boschi e sui pascoli. Il fatto è che i diritti sui castelli derivavano da un'esigenza di difesa che poteva essere soddisfatta anche in altro modo, ma la comproprietà sui beni rustici era un necessario complemento all'economia di ogni famiglia che diversamente non avrebbe potuto vivere su un fondo individuale limitato e povero.

Il bosco per la legna e per il legname era

indispensabile come imprescindibile era l'esigenza di avere vasti pascoli dove mantenere il bestiame. Necessarie anche le altre forme di attività economica, le cave di sassi, gli strami, la caccia e la pesca. Tutti beni che individualmente non potevano acquisirsi nè gestirsi ma che erano lo strumento di sopravvivenza di una popolazione povera, sita in territorio aspro, soggetto ad alluvioni ed incendi, gravato da oneri feudali, soggetto alle insidie di abitanti delle valli vicine.

Questi beni soddisfano bisogni essenziali e devono essere conservati: il che spiega l'insuccesso delle ingerenze dei vassalli, dei vescovi, dei signori e giustifica le aspre lotte sostenute con un coraggio e una tenacia che non possono trovare ragioni che in una disperata lotta per la sopravvivenza.

Jura civitatis

Questa osservazione, che trova il suo fondamento in numerosi documenti archivistici, introduce una diversa chiave di lettura storica del fenomeno «usi civici». Sia le istituzioni romane che il diritto longobardo o germanico o feudale hanno indubbiamente influito sulla struttura economica sociale delle nostre genti. Ma si può ritenere che ognuna di esse abbia lasciato una traccia parziale che non basta a caratterizzare in un senso o nell'altro l'istituto degli usi civici trentini.

Tanto che per spiegarli pare più corretto ricorrere invece alla teoria denominata «jura civitatis» che fornisce una singolare interpretazione dei diritti civici. Essa afferma che tali diritti non provengono da concessioni feudali o da strutture giuridiche romane o da infeudazioni longobarde, *ma appartengono originariamente ai cittadini, per diritto naturale*.

È una trasposizione ante litteram, perché risale a meditazioni del cardinal De Luca nel 1600, della teoria del contratto sociale, che avrà diffusione nel secolo successivo, applicata agli usi civici.

Secondo tale teoria i diplomi e gli atti di concessione non farebbero che riconoscere un preesistente diritto degli abitanti, e perciò sarebbero *laudo* o *privilegio* o *concessioni solo formalmente*. La teoria è certo un

po' semplicistica e di natura più filosofica che giuridica.

Tuttavia per quanto riguarda il Trentino, vi sono elementi per sostenere che ad essa si ispirò sempre l'azione popolare, tesa a mantenere gli antichi diritti acquisiti in modo originario per occupazione, in periodi in cui l'autorità politica non era ancora presente o nell'interregno fra le diverse occupazioni.

E tale teoria, oggi fatta propria anche da qualificata dottrina e giurisprudenza, è confermata dall'analisi dei modi con cui si conservò ed evolse la gestione dei beni. Essa infatti si sviluppò in due diverse direzioni: *collettivistica e comunitaria*.

Certi gruppi, generalmente coabitanti in un unico paese, acquisirono il godimento di un certo terreno o bosco. Ne nacque una vera e propria comproprietà attribuibile per diritto privato a quel gruppo ed agli eredi dei suoi componenti. Questi beni costituirono la base delle cosiddette vicinie o consortele o regole di cui in Trentino rimangono ancora alcuni cospicui esempi.

Altri gruppi, o gli stessi gruppi citati sopra, ma in altra veste, acquisirono il godimento in regime comunitario di determinati beni, ma non quali privati bensì «uti cives» quali cittadini. Da tali comproprietà ebbe origine il Comune moderno, del quale costituirono la base patrimoniale.

Sulla originaria occupazione si sovrapposero le dominazioni romane e medioevali che non fecero che riconoscere una situazione di fatto. Le successive sovrapposizioni longobarda e franca non poterono modificare quei diritti che esse stesse conoscevano e che erano consoni alle loro istituzioni.

È in questa cornice che quando gli eventi storici lasciarono un vuoto nella direzione e gestione delle periferie rustiche, le popolazioni trovarono in se stesse il *jus regulandi* e ne fecero largo uso.

A noi sono pervenute le carte di regola o gli statuti delle vicinie rielaborati dopo il 15° secolo. Ma queste carte rifanno, talora dichiarandolo, gli ordinamenti che da secoli vivevano nel paese e che venivano oralmente tramandati di padre in figlio.

È necessario sottolineare il valore di

questo esercizio di potere normativo, che ha origine nella convinzione di esprimere un potere popolare originario al quale ognuno si assoggetta senza discussioni.

Grazie a tali norme ed alla loro rigida applicazione i beni collettivi e comunitari si conservano nel tempo e svolgono la loro indispensabile funzione economico-sociale.

Nel Comune rurale così delineato prende consistenza ante litteram la *figura di persona giuridica*, che viene mutuata dal diritto canonico, sebbene la distinzione tra Comune e «fabula» o «regola» dei cittadini non fosse molto chiara. Nei documenti infatti si continua ad usare, anche dopo il 1500, la dizione «comunitati et hominibus», ma riferendosi specificatamente ai cittadini del luogo. Poi gradatamente la Regola si personifica e con sempre più chiara metonimia si passa dal contenente al contenuto fino a quando il tropo si personifica. La Regola è l'anima giuridica della collettività e della proprietà collettiva, sino a divenire la Comunità stessa.

Poi Regole e Vicinie, tranne pochi casi, sfociarono naturalmente nel Comune moderno.

Altre volte, ove esistevano gruppi più omogenei o in presenza di *forenses*, i vicini o i regolani non ritennero di identificarsi nel comune e mantennero una individualità privata, anche se spesso sostenuta da funzioni pubbliche, specie ove il gruppo si identificava in una frazione.

È indispensabile ricordare e sottolineare che l'esercizio dell'originario diritto dei censiti proprietari *non si esprime nel solo godimento dei beni collettivi*.

Lo spirito di autogoverno e di autodisciplina che è innato nelle genti trentine antepose alla fruizione l'attività di conservazione del patrimonio silvo-pastorale.

I censiti si addossarono, con autonomia regolamentazione, compiti e prestazioni per la sorveglianza, l'amministrazione, gli interventi in ogni campo, per incendi, alluvioni, strade, quasi sempre con prestazioni d'opera gratuite e obbligatorie, che gravarono in modo pesante su ogni nucleo familiare.

Lo dimostrano le norme relative ai *forenses* che per varie ragioni si insediavano nei

centri montani. Erano muratori per le costruzioni di chiese, cardatori di lana, notai, sacerdoti che, chiamati nelle valli, vi si trasferivano o fermavano.

Come non erano ammessi al diritto di godere dal patrimonio comune, così non erano gravati degli oneri sopraccennati.

I censiti si opposero sempre a questa ineluttabile penetrazione, che cercarono di mantenere eccezionale. A quelli che si stabilirono (e vi sono documenti relativi al periodo 1500 - 1600) si impose una particolare tassa. Ho trovato negli archivi Tesini documenti che comprovano che tale tassa, chiamata *manarasego*, era assai alta, ma non tale da compensare i censiti per gli oneri loro incumbenti. Tanto che emerge da qualche documento il caso di censiti che, forse provocatoriamente, avevano chiesto di pagare il «Manarasego» ed essere considerati *forenses*. Altrove, peraltro, si riconosce ogni diritto ai *forenses* dopo almeno 50 anni di incolato.

È anche questa una delle prove che il dominio sui beni fu pagato dai nostri avi e che tutta l'attività pubblica era prioritariamente predisposta alla tutela della montagna, nelle sue varie componenti. I trentini originari svolsero quindi una rilevantissima azione di tutela del territorio, facendo assumere all'antropizzazione quel carattere protettivo che si ripercosse in favore di tutti, specie dei territori delle sottostanti pianure.

Il che giustifica l'attesa odierna che le leggi sulla montagna e sull'assetto idrogeologico delle Alpi siano considerate di interesse nazionale, perché difendendo la montagna si difende tutto il territorio nazionale.

Tale osservazione consente di disattendere le critiche sollevate contro le leggi locali che difendono i parchi, i boschi, la fauna e la flora, norme che presuppongono una mentalità protezionistica che è innata nei montanari ed è purtroppo ancora solo auspicabile nei cittadini, i quali considerano la montagna terra di occasionale svago o di sfruttamento economico.

Dopo questo excursus storico accenniamo alla realtà moderna ed attuale.

I principi del *liberalismo economico*, che vengono affermandosi dal 1700, indussero

una forte avversione all'istituto degli usi civici, ritenuto un ostacolo al corretto sfruttamento delle terre ed al progresso sociale. Anche sotto l'aspetto politico-economico il permanere di vincoli sulla proprietà privata venne considerato nocivo alla corretta gestione dei beni e all'organizzazione economica generale.

Ancora prima della Rivoluzione francese cominciarono ad essere emanate norme di liquidazione degli usi civici, dalle patenti di Maria Teresa del 13 novembre 1772, alle patenti imperiali 5 luglio 1853, n. 130 (re-luizione dei diritti sui boschi e pascoli), dalle leggi venete del 19 agosto 1842 e 25 giugno 1856 alle leggi del Regno d'Italia 7 giugno 1883, 19 giugno 1909 e 21 marzo 1913, tutte tese a restringere, abolire o liquidare i diritti di uso civico. Va infine ricordata la legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, confluita poi nel T.U. 3 agosto 1891 n. 510. Ma tali leggi ebbero scarsa efficacia per la passiva resistenza dei soggetti interessati. Il regime fascista ancora nel 1924 emanò una nuova normativa improntata al principio di liquidazione degli usi civici, accertando quelli da conservare, affrancando quelli promiscui o che non avevano, alla luce dei nuovi principi liberistici, la funzione che li aveva generati.

Alla liquidazione, affidata ai Commissariati per gli usi civici sulla base della apposita legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regolamento approntato con R.D. 26.2.1928, n. 332, seguirono una complessa serie di vertenze giudiziarie, tese ad accertare la reale portata della legge ed a risolvere numerose fattispecie particolarmente in materia di comproprietà agrarie. Ne fecero le spese alcune vicinie, regole, feudi, consorzi che dovettero confluire nei demani comunali o perdere ogni rilevanza pubblicistica.

Il dopoguerra e la costituzionalizzazione dei principi autonomistici portarono all'attribuzione alle Province di Trento e di Bolzano della competenza primaria in materia di usi civici.

È stato chiarito (Corte Cost. 8 giugno 1963 n. 87) che nell'esercizio di tale competenza la Provincia può regolare la materia anche in difformità alle Leggi statali.

La Provincia di Trento ha emanato la

L.P. 16 settembre 1952 n° 1 sulle Amministrazioni Separate dei beni di uso civico, poi modificata con L.P. 9 maggio 1956, n° 6, seguita dal Regolamento approvato con D.P.G.P. 11.11.1952, n° 4.

Tali norme, che sottendono in Provincia la Legge nazionale n° 278 del 17 aprile 1957, dispongono che all'amministrazione dei beni comunali di uso civico provveda il Consiglio comunale che ne approva anche il Regolamento d'uso, in armonia con i piani economici dei boschi e dei pascoli previsto dalla Legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ove però i beni appartengono alle frazioni (e sono tali anche i beni dei comuni soppressi e confluiti in uno contermine) (Cass. 18.12.1922, n° 3233) essi saranno amministrati a profitto dei frazionisti, da un comitato eletto a seguito di consultazione dei capifamiglia titolari del diritto, salvo che la maggioranza degli stessi non ne affidi la gestione al Consiglio Comunale.

Oggi in Trentino vi sono 129 ASUC, concentrate in 46 Comuni.

Accanto ad esse esistono alcune associazioni agrarie con particolari qualificazioni giuridiche che il breve spazio concesso mi non consente di analizzare. Tra esse spiccano la Magnifica Comunità Generale di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez, la Regola feudale di Predazzo, il Feudo Rucadin di Castello di Fiemme, la Vicinia dei Camerlini, le Consortele di Rabbi, ecc.

Le Asuc costituiscono un fenomeno giuridico singolare con aspetti giuridici assai delicati, specie per i rapporti coi Comuni nei quali sorgono.

I Comitati amministrano i beni silvo-pastorali per conto dei frazionisti che ne sono proprietari, quindi senza alcun corrispettivo, consentendo a ciascuna famiglia la fruizione entro l'ambito del fabbisogno di autoconsumo; non è consentito ai censiti vendere i prodotti utilizzati, anche se in genere è tollerata la permuta tra legname verde e stagionato; l'Asuc può effettuare direttamente tagli e distribuzione di legna e legname, verso rimborso dei costi sopportati; hanno diritto di uso civico tutti i capifamiglia residenti; si deve tener conto del nuovo diritto di famiglia per quanto at-

tiene ai capifamiglia femmine (legge 19.5.1975, n° 151); il legname spetta, entro i limiti complessivi dei quantitativi ammessi dal Piano Economico, per la sola manutenzione della casa di abitazione e del «maso» agricolo; soddisfatte le giuste esigenze dei censiti l'Asuc può vendere il legname residuo o affittare i pascoli non utilizzati soddisfacendo col ricavato gli oneri connessi alla sorveglianza e all'amministrazione, nonché quelli attinenti alla conservazione e potenziamento del patrimonio, versando l'eccedenza alla Cassa comunale. Il fabbisogno dei censiti non può mai esser negato, neppure in caso di morosità nei pagamenti, e non si prescrive neppure per non uso ultraventennale.

Le Asuc peraltro non sono organi del Comune e non possono sostituirsi allo stesso nell'esecuzione di opere che competono al Comune. Nessun rapporto hanno, neppure se vi è coincidenza territoriale, con i Consigli Circo-scrizionali di cui alla L.R. 8 aprile 1976, n° 278; sono soggette alla vigilanza del Sindaco e del Consiglio Comunale nonché alla tutela della Giunta Provinciale.

Quanto alla alienazione di beni, che deve essere eccezionale e motivata da ragioni di interesse generale o culturale (accorpamento, minime unità colturali, ecc.) dopo il parere del Consiglio di Stato 5 novembre 1964, n° 982, essa è attribuita al Consiglio Comunale su preventivo assenso del Comitato Asuc ove esista. Occorre comunque sempre la autorizzazione del Presidente della Giunta Provinciale. Recentemente la Vª sezione del Consiglio di Stato (sentenza 4 luglio 1986, n° 345) si è pronunciata in senso opposto, attribuendo in un caso la competenza ad alienare al Comitato Asuc e annullando per incompetenza la delibera del Comune che vi si era sostituita.

Dal 1956 la Provincia di Trento non ha più legiferato in materia di usi civici, nonostante sia intervenuta la legge 3 dicembre 1971, n° 1102 (legge sulla Montagna) che regola le comunioni familiari, e si senta sul piano tecnico la necessità di un adeguamento in ordine alla durata in carica dei comitati, alle ineleggibilità e incompatibilità, ai criteri di gestione dei beni in rap-

porto alla programmazione economica, alle nuove norme in materia forestale, ecc.

Vi furono invero alcune proposte di legge ma cadde per fine legislatura non avendo trovato il necessario consenso politico.

La legge provinciale si proponeva di soddisfare l'esigenza di molte frazioni concentrate in comuni ai quali erano stati trasferiti i beni collettivi.

Va infatti ricordato che prima dell'occupazione bavarese (1805) esistevano solo pochi Comuni giuridicamente definiti, mentre le popolazioni si amministravano mediante istituzioni diverse, le vicinie, le regolanerie, le ville, ecc., che erano normalmente dirette da un Sindaco o Regolano da esse eletto.

Con la legge bavarese del 4 gennaio 1807 si crearono numerosi Comuni, sopprimendo le Regolanerie. Ma dopo il trapasso del dominio bavarese al Regno Italiano del 1810 il governo francese dispose la concentrazione dei Comuni che peraltro poco dopo, nel 1819, incorporato il Trentino nell'impero austriaco a seguito del Congresso di Vienna, tornarono a riprodursi, tanto che è stato calcolato che i Comuni raggiunsero il numero di 360. Ma nuovamente il regime fascista, subentrato nel 1922, tornò a concentrare in 113 Comuni i nuclei precedentemente autonomi.

Questo giustificò il ricorso alla gestione separata dei beni, prevista dall'art. 26 della Legge 1766 del 1927 e spiega la opportunità della creazione di amministrazioni separate che è il fine principale della legge provinciale, per cercare di eliminare gli accertati gravi contrasti tra gli organi amministrativi comunali e i frazionisti del medesimo comune.

Risultato che è stato in gran parte raggiunto.

Conclusioni

Vorrei concludere questo affrettato excursus auspicando che la materia degli usi civici trovi, nella attività legislativa trentina, l'attenzione che l'importanza storica del tema esige.

Mi rendo conto che il problema è delicato perché non si sono del tutto spente le diatribe sull'utilità economica, l'adequa-

tezza all'economia moderna e l'equità distributiva degli usi civici.

Ma è certo che il problema dell'aggiornamento della Legge va affrontato, dopo una corretta e completa analisi interdisciplinare della materia che tenga conto dei nuovi indirizzi normativi in materia forestale e della moderna concezione dell'economia, che peraltro contemperi la tutela dei diritti delle nostre popolazioni, nello spirito di autodisciplina e responsabilità che ha caratterizzato l'azione dei nostri avi e che costituisce il tradizionale patrimonio e la vera radice della nostra autonomia.

dott. Delio Pace

Consigliere del Tribunale regionale
di Giustizia amministrativa
Trento